

Risoluzione n. 8 del 17 ottobre 2006

Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno da attuare in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3 bis comma 2 Legge n. 248 del 2 dicembre 2005.

Richiamate le proprie risoluzioni n. 6 e 7 del 6 Dicembre 2005, n. 3 del 7 febbraio 2006 e la delibera del 30 maggio 2006;

valutate le indicazioni emerse in esito all'incontro con i Presidenti delle Commissioni tributarie, tenutosi a Caserta il 13 maggio 2006;

riservata la predisposizione della risoluzione di carattere generale che il Consiglio emana ogni anno riguardante: la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, la ripartizione dei ricorsi, il deposito degli schemi dei decreti, con eventuali osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza ed infine la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto, dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – Anno 2007;

ribadito che la formazione delle sezioni specializzate, all'interno di una Commissione tributaria, può essere attuata compatibilmente con le esigenze dell'ufficio;

ritenuto che, ferma restando la impostazione di fondo della risoluzione n. 7 del 6.12.2005, soprattutto in ordine alla indefettibilità del divieto (più volte richiamato in precedenti risoluzioni) di formazione di collegi fissi, il criterio adottato, che faceva decorrere l'obbligo dello spostamento ad altra sezione, per i giudici tributari che siedono nella medesima da sette anni, deve essere modificato e temperato. Invero, l'allontanamento simultaneo dalla sezione di coloro che si trovano in detta situazione

e che sono la stragrande maggioranza di tutto l'organico, creerebbe, come prospettato dai Presidente di Commissione, seri ostacoli all'efficienza ed al funzionamento del servizio;

ritenuto che, per evitare i pericoli paventati, il criterio più idoneo può essere quello di far effettuare lo spostamento, anno per anno, di un solo giudice da ogni sezione, partendo dal più anziano, fino ad esaurimento;

considerato che la presente risoluzione avrà efficacia dal 1° gennaio 2007 e che, dovendosi attuare anche per l'anno corrente, dovrà comportare il necessario trasferimento, a partire da detta data, di due magistrati prescelti, con il suddetto criterio e, in caso di pari permanenza nella stessa sezione, individuando il meno anziano anagraficamente;

ritenuto che, contemporaneamente al trasferimento dell'ultimo componente, dovrà spostarsi anche il Presidente, la cui esclusiva prolungata permanenza nella sezione, è giustificata dall'esigenza di dare continuità ed impulso di organizzazione all'ufficio;

ritenuto che appare inopportuno trasferire un magistrato, la cui cessazione dal servizio è prevista nel corso dell'anno successivo alla formazione delle tabelle;

ritenuto che devono essere fatti salvi i trasferimenti già disposti ed eseguiti;

ritenuto che nella formazione delle tabelle, è indispensabile, d'ora in poi, indicare la data di anzianità del magistrato all'interno della propria sezione;

ritenuto che i criteri sotto specificati sono finalizzati anche ad evitare la ricostituzione, sia pure in parte, della stessa sezione originaria e che la prevista progressione numerica delle sezioni comporta la contiguità della prima rispetto all'ultima;

Tutto ciò premesso e ritenuto

INVITA

I Presidenti di Commissione ad attenersi per il trasferimento dei Giudici Tributari da una sezione all'altra ai seguenti criteri:

Nell'anno 2007 i due componenti con maggiore anzianità di permanenza nella stessa sezione dovranno trasferirsi ciascuno a quella successiva in progressione numerica (es.: il più anziano della I sezione passa alla II e l'altro alla III e così via); in caso di pari anzianità nella sezione, si trasferirà quello meno anziano anagraficamente.

Per ogni anno successivo e fino ad esaurimento, il componente più anziano per ogni sezione passerà alla sezione immediatamente successiva a quella considerata nell'anno precedente (rispetto all'esempio già formulato dalla I alla IV e così via). Contemporaneamente all'ultimo componente, dovrà trasferirsi, a quella successiva in progressione numerica, anche il Presidente di sezione (es.: dalla I alla II).

I Presidenti delle Commissioni **comunicheranno** la presente risoluzione, senza ritardo, consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta e ai Direttori delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92 ed al Dipartimento per le politiche fiscali.

IL PRESIDENTE

Angelo Gargani